FNOVI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

Federazione Nazionale Ordini dei Medici Veterinari

Regolamento Europeo 6/2019

Il Regolamento Europeo 2019/6 è entrato in vigore il 28 gennaio 2019 e si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022,

In tale Regolamento la Sezione 4 legifera mediante gli articoli da 119 a 122 in merito alla Pubblicità.

Articolo 120

Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria

1.La pubblicità dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell'articolo 34 è consentita esclusivamente quando effettuata alle persone seguenti:

a)veterinari;

b) persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi delle disposizioni nazionali.

Articolo 120

Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ha facoltà di consentire la pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell'articolo 34, rivolta ad allevatori professionisti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)la pubblicità è limitata ai medicinali veterinari immunologici;

b)la pubblicità invita esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.

Articolo 121

Promozione di medicinali utilizzati negli animali

1.All'atto di promuovere medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o fornirli ai sensi del presente regolamento, **non è consentito** fornire, offrire o promettere loro qualsivoglia **dono, vantaggio pecuniario o compensi in natura**, a meno che essi siano di valore trascurabile e pertinenti alla pratica di prescrizione o fornitura dei medicinali.

2.Le persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali di cui al paragrafo 1 **non possono sollecitare o accettare alcun incentivo** vietato ai sensi dello stesso.

Articolo 121

Promozione di medicinali utilizzati negli animali

3. Il paragrafo 1 non preclude la possibilità di fornire ospitalità, direttamente o indirettamente, nel corso di **eventi a fini di carattere strettamente professionale e scientifico**. Tale ospitalità è sempre strettamente limitata agli scopi principali dell'evento.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 fanno salve le misure o le pratiche commerciali esistenti negli Stati membri in materia di prezzi, utili e sconti.

Articolo 122

Attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità

Gli Stati membri possono stabilire le procedure che ritengono necessarie per l'attuazione degli articoli 119, 120 e 121.

Regolamento Europeo 6/2019

FNOVI
FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI

Regolamento Europeo 6/2019

Articolo 119
Pubblicità dei medicinali veterinari

1. Solo i medicinali veterinari autorizzati o registrati in uno Stato membro possono essere pubblicizzati in tale Stato membro, salvo diversa decisione dell'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.
2. La pubblicità di un medicinale veterinario indica in modo chiaro che essa intende promuovere la fornitura, la vendita, la prescrizione, la distribuzione o l'impiego del medicinale veterinario.
3. La pubblicità non è formulata in modo tale da indurre a pensare che il medicinale veterinario sia un mangime o un biocida.
4. La pubblicità è conforme al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario pubblicizzato.
5. La pubblicità non contiene informazioni, sotto qualsiasi forma, che potrebbero essere ingannevoli o indurre a un uso scorretto del medicinale veterinario.
6. La pubblicità promuove un uso responsabile del medicinale veterinario presentandolo in maniera oggettiva e senza esagerarne le proprietà. L 4/110 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.1.2019 IT
7. La sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio comporta l'esclusione, per l'intera durata della stessa, di qualsivoglia pubblicità del medicinale veterinario nello Stato membro in cui si applica la sospensione.
8. I medicinali veterinari non sono distribuiti per fini promozionali, se non in campioni di piccole quantità.
9. I medicinali veterinari antimicrobici non sono distribuiti per fini promozionali, né sotto forma di campioni né in qualsiasi altra forma.
10. I campioni di cui al paragrafo 8 sono opportunamente dotati di etichetta recante indicazioni circa la loro natura di campioni e sono forniti direttamente ai veterinari o ad altre persone autorizzate a distribuire tali medicinali veterinari nel corso di eventi sponsorizzati oppure da parte di rappresentanti commerciali durante le loro visite.